

Lo statuto

12 giugno 2012

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Natura e finalità ed ambito territoriale di attività

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rieti, di seguito denominata "Camera di Commercio", è un Ente autonomo funzionale di diritto pubblico, locale non territoriale, che opera secondo i principi di legge e dello Statuto nell'ambito della circoscrizione territoriale definita dalla provincia di Rieti all'interno della Regione Lazio e svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e promuove lo sviluppo economico della provincia.

La Camera di Commercio impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e pubblicità.

La Camera di Commercio è dotata di autonomia statutaria funzionale, organizzativa e finanziaria nell'ambito della vigente normativa statale e regionale ed è sintesi della realtà economica delle imprese locali.

Art. 2 - Sede ed emblema

La Camera di Commercio ha sede in Rieti e può dotarsi di uffici distaccati nell'ambito della provincia.

L'emblema dell'Ente è costituito da 12 stelle di colore giallo disposte circolarmente e con al centro una spiga stilizzata composta da 7 rami; il tutto di colore verde.

Il sigillo della Camera di Commercio riporta l'emblema dell'Ente racchiuso da un cerchio recante, lungo il bordo, la dicitura "Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rieti".

L'emblema è integrato dal segno identificativo del sistema camerale, composto da una C di "Camera di Commercio" ed una I di "Italia" che si allungano e si fondono formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave, all'interno del quale viene inserita la denominazione Camera di Commercio di Rieti, come riportato sotto l'allegato "A" al presente statuto.

Art. 3 - Attribuzioni

La Camera di Commercio promuove gli interessi generali dell'imprenditoria provinciale e lo sviluppo del mercato.

Svolge azioni di sostegno del sistema economico locale e può essere soggetto promotore o partecipante di iniziative di programmazione concertata con altri soggetti pubblici o privati.

La Camera di Commercio per il raggiungimento delle sue finalità e per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia provinciale, indirizza la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine promuove accordi di programma, intese, conferenze di servizi ed altri strumenti della programmazione regionale.

La Camera di Commercio, inoltre, promuove o partecipa ad altre forme di accordo con la Regione e con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività di interesse comune.

La Camera di Commercio svolge funzioni ad essa delegate dallo Stato, dalla Regione, o da altre pubbliche istituzioni o

quelle derivanti da convenzioni internazionali.

Favorisce l'innovazione e lo sviluppo tecnologico delle imprese e tutela i consumatori. Attua iniziative dirette alla internazionalizzazione delle imprese, alla formazione delle imprese, alla diffusione della qualità, dell'innovazione, all'accesso al credito, alla promozione del commercio elettronico, alla tutela ambientale nell'ambito dell'esercizio dell'impresa, allo sviluppo delle infrastrutture e alla valorizzazione delle risorse del territorio, con particolare attenzione alle produzioni tipiche, avvalendosi, anche, della collaborazione delle Associazioni di categoria.

Art. 4 - Osservatorio dei fenomeni economici

La Camera di Commercio nell'ambito delle leggi, provvede alla raccolta e diffusione dei dati e notizie sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle imprese, utilizzando nel rispetto della normativa sulla privacy, i dati comunicati dalle imprese e da altre istituzioni pubbliche e private in relazione alla loro attività.

Art. 5 - Regolazione del mercato

La Camera di Commercio, nell'ambito delle funzioni di regolazione del mercato, ai sensi della L. 580/93 e dalle altre norme, esercita funzioni di controllo e di inibizione di clausole vessatorie, di controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti, ed altresì, adotta iniziative nell'ambito della tutela del consumatore e di regolazione del mercato.

A tal fine, anche in forma associata con altre Camere di Commercio, può provvedere alla costituzione di Commissioni arbitrali e di conciliazione per la risoluzione di controversie tra imprese e tra imprese e consumatori, il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento; può provvedere a predisporre e promuovere contratti tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti; può promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti; può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai reati contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio e può promuovere la azione per la repressione della concorrenza sleale.

Art. 6 - Pareri e proposte

La Camera di Commercio formula pareri e proposte alle Amministrazioni dello Stato, alla Regione, agli Enti locali, in ordine alle questioni che interessano l'economia della circoscrizione territoriale di competenza.

Art. 7 - Sistema camerale

La Camera di Commercio è parte del sistema costituito dalla rete delle Camere di Commercio dell'Unione Europea e si riconosce nell'Unione Italiana delle Camere di Commercio ed è partecipe della rete informatica nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri registri, albi e ruoli ovvero di altre funzioni previste dall'ordinamento.

Art. 8 - Partecipazione al sistema camerale

La Camera di Commercio aderisce all'Unione Italiana delle Camere di Commercio che cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio e della rete camerale. La Camera di Commercio può partecipare ad aziende speciali, organismi associativi e società a prevalente capitale privato promossi, realizzati o gestiti dalla predetta Unione Italiana per attività e servizi di interesse delle Camere di Commercio e delle categorie economiche.

La Camera di Commercio aderisce all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Lazio per lo sviluppo di attività nell'ambito della Regione, per il coordinamento dei rapporti con la Regione e gli organi regionali, per la realizzazione di iniziative e di attività che possono essere realizzate più efficacemente a livello regionale.

Art. 9 - Sussidiarietà e complementarietà dell'azione amministrativa della Camera di Commercio

La Camera di Commercio ispira la propria azione al fine di attivare sinergie e collaborazioni con le istituzioni pubbliche a livello provinciale, regionale, nazionale e comunitario e con le Associazioni, espressione del sistema delle imprese e del mercato.

La Camera di Commercio svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese operanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza non attribuite dall'ordinamento nazionale allo Stato ed alle Regioni.

Con gli Enti locali di livello subregionale, la Camera di Commercio instaura rapporti di cooperazione ispirati al criterio della complementarità dell'azione.

La Camera di Commercio promuove la conclusione di accordi con la Regione, la Provincia ed i Comuni della circoscrizione territoriale per lo svolgimento dell'attività consultiva prevista dall'art. 2, 6° comma, della L. 580/93.

Art. 10 - Autonomia statutaria

Lo Statuto è la carta fondamentale della Camera di Commercio di Rieti e ne disciplina l'autogoverno.

La Camera di Commercio esercita in autonomia la funzione normativa mediante lo statuto camerale ed i regolamenti camerale.

Lo Statuto camerale, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, stabilisce, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, l'organizzazione della Camera di Commercio e l'esercizio delle funzioni camerale.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE: GLI ORGANI

Art. 11 - Organi camerale

Gli organi della Camera di Commercio sono:

Il Consiglio

La Giunta

Il Presidente

Il Collegio dei revisori dei conti

Art. 12 - Consiglio

Il Consiglio è costituito da 22 consiglieri ed ha la seguente composizione:

n. 20 consiglieri in rappresentanza dei settori economici, ripartiti così come riportato sotto l'allegato "B" al presente Statuto per formarne parte integrante e sostanziale.

n. 1 Consigliere in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori

Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, viene assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.

Il numero dei Consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio, deve essere almeno pari alla metà dei componenti il Consiglio, assicurando comunque la presenza degli altri settori di cui al comma 2 dell'art. 10 della L. 580/93.

La composizione del Consiglio è verificata, all'atto della sua scadenza, sulla base dei dati relativi al numero delle imprese all'indice di occupazione ed al valore aggiunto dei settori economici individuati ai sensi della vigente normativa di cui al D.P.R. 21/9/1995, n. 472.

Il Consiglio dura in carica 5 anni e deve essere rinnovato alla scadenza con le modalità previste dall'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4 della L. 580/93 nel termine perentorio di 45 giorni dalla scadenza. Almeno duecentodieci giorni prima della scadenza, il Presidente attiva le procedure per il rinnovo; dodici mesi prima della scadenza, il Consiglio verifica gli elementi relativi al sistema delle imprese della provincia allo scopo di aggiornare la rilevanza di ciascun settore e di individuare eventuali nuovi settori da rappresentare; detta operazione deve avere termine entro centocinquanta giorni. La data di riferimento per la verifica è il 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 13 – Funzioni del Consiglio

Il Consiglio camerale è l'organo primario di governo dell'Ente ed esprime gli interessi generali del sistema economico provinciale.

Determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dallo Statuto.

In particolare il Consiglio:

predispone ed approva lo Statuto nonché i regolamenti di propria competenza e le relative modifiche ed integrazioni;

elegge tra i suoi componenti con votazione distinta, il Presidente e la Giunta della Camera di Commercio;

nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti designati dai competenti organi ed elegge i supplenti;

determina gli indirizzi generali dell'attività della Camera di Commercio ed approva il programma pluriennale di attività;

su proposta della Giunta camerale delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;

esprime il proprio parere, su richiesta della Giunta camerale, su atti, programmi ed iniziative e sulla eventuale costituzione di aziende speciali;

delibera gli emolumenti per i componenti degli organismi della Camera di Commercio, in conformità ai criteri e direttive dalle vigenti disposizioni;

Adempie ad ogni altra funzione prevista dalle leggi statali, regionali, dai regolamenti e dal presente statuto.

Il Consiglio può formulare pareri, proposte, voti all'Unione Europea, allo Stato, agli Enti locali, agli organismi del sistema

camerale ed alle altre istituzioni sulle gestioni che interessano il sistema economico provinciale e le imprese, sempre nell'ambito provinciale.

Durante il periodo di eventuali prorogatio il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione, modifiche dello Statuto, né regolamenti o loro modifiche.

Art. 14 - Scioglimento del Consiglio

Allo scioglimento del Consiglio si provvede nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti e successive modifiche e con le procedure dalle medesime previste.

Art. 15 - Nomina e durata del Consiglio

Il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti del Consiglio con proprio decreto.

Il consiglio camerale dura in carica 5 anni ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 16 - Consiglieri camerali

I Consiglieri camerali esercitano le loro funzioni nell'interesse dell'economia provinciale senza vincoli di mandato.

I consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza in relazione al loro mandato nel rispetto della legge e del regolamento sul diritto di accesso agli atti. I consiglieri esplicano il loro mandato nel contesto del consiglio. Il Consiglio camerale adotta il codice di comportamento a cui devono attenersi i consiglieri nello svolgimento del mandato al fine di garantirne la imparzialità. Ai consiglieri spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio.

Art. 17 - Decadenza - Dimissioni e decesso

I Consiglieri decadono dalla carica per la perdita di uno dei requisiti o per una causa sopravvenuta di cui alla 580/93; in questo caso debbono darne immediata comunicazione scritta al Presidente per i provvedimenti conseguenziali. I Consiglieri decadono, altresì, allorquando non partecipino senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio.

Le dimissioni dei Consiglieri sono presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio e sono irrevocabili. Il Presidente dà immediata notizia delle dimissioni al Presidente della Giunta regionale per la sua sostituzione. I consiglieri subentranti in corso di mandato decadono alla scadenza naturale del Consiglio.

In caso di decesso, il Presidente, avutane comunicazione, ne dà notizia al Presidente della Giunta regionale per la sostituzione.

Art. 18 - Regolamento interno

Il Consiglio approva con le modalità previste dallo Statuto il regolamento interno per il funzionamento e l'organizzazione dello stesso. Detto regolamento prevede in particolare le modalità di convocazione, i requisiti per la validità delle riunioni e le modalità della verbalizzazione.

Art. 19 - Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in due sessioni annuali per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo entro i termini previsti dalle norme vigenti come modificate ed integrate.

Il Consiglio si riunisce quando lo stabilisce il Presidente o quando venga richiesto dalla Giunta o da almeno un quarto dei Componenti il Consiglio, con l'indicazione degli argomenti da trattare. Non è consentita delega di voto.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Componenti e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti salvo che si preveda una maggioranza diversa quali:

- 1) per l'elezione del Presidente.
- 2) per l'elezione dei Componenti di Giunta e per la loro sostituzione.
- 3) per l'approvazione dello Statuto per la quale è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei Componenti.
- 4) per l'approvazione e la modifica di regolamenti Camerali che debbono essere approvate con la maggioranza assoluta dei componenti.

L'invito di convocazione va inviato tramite raccomandata ovvero, anche per telegramma, fax, posta elettronica, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, almeno sette giorni prima della data della riunione. Con le stesse modalità di convocazione, può essere effettuata la convocazione d'urgenza che prevede come data minima quella di 5 giorni dall'invio stesso.

Le sedute del consiglio sono pubbliche salvo diversa disposizione per motivi di ordine pubblico previsto dall'apposito regolamento, ovvero per la trattazione di argomenti riguardanti la privacy delle persone.

Art. 20 - La Giunta

La Giunta è composta dal Presidente che la presiede e da 6 Consiglieri. Dei suddetti membri almeno quattro debbono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato e dell'Agricoltura.

Art. 21 - Competenze della Giunta

La Giunta è l'organo esecutivo Collegiale della C.C.I.A.A. e sovrintende all'attività nello ambito della legge e dello Statuto.

La Giunta svolge le seguenti competenze

- adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività;
- nomina al suo interno il Vice Presidente;
- approva il regolamento interno per il suo funzionamento;
- predispone il bilancio di previsione, il programma pluriennale, le proposte di variazione di bilancio e il conto consuntivo;
- delibera la partecipazione della Camera a consorzi, società associazioni gestione di attività e servizi speciali e sulla istituzione di aziende speciali;
- nomina e revoca o designa i rappresentanti dell'Ente negli organismi interni ed in quelli esterni;
- delibera l'istituzione di uffici distaccati nello ambito della circoscrizione provinciale di competenza;
- delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali ed altresì può stipulare convenzioni con i comuni

della provincia ed altri enti a ciò incaricati per la gestione dello sportello unico per le attività produttive ed assistenza alle imprese di cui all'art. 83 della L.R. 6/8/99, n. 14 nonché sulle materie e competenze decentrate in base alla precitata normativa, nonché in base ad altri eventuali accordi sottoscritti con la Regione Lazio ed altri Enti Locali;

delibera la costituzione in giudizio dell'Ente e la promozione o la resistenza alle liti;

esercita il potere di Conciliare e transigere sulle materie rientranti nella sfera di competenza;

approva su proposta del Segretario Generale la dotazione organica dell'Ente;

verifica le risposdenze delle attività di gestione e dell'attività amministrativa dei dirigenti avvalendosi del Nucleo di valutazione;

delibera su tutte le materie di propria competenza in base al provvedimento sulla suddivisione delle competenze deliberate ai sensi del D. Leg.vo 165/2001;

convalida nella prima seduta successiva le determinazioni adottate in via straordinaria d'urgenza dal Presidente sulle materie di competenza dello stesso;

può assumere determinazioni d'urgenza in materia di competenza del Consiglio per motivi di improrogabile necessità ed urgenza; la relativa determinazione è sottoposta a convalida nella prima riunione utile dal Consiglio.

La Giunta camerale può, altresì, istituire Osservatori, Organismi con funzioni di monitoraggio, consultazione e proposta su tematiche di interesse economico che richiedono un approfondimento ed un confronto, chiamando a farne parte altre istituzioni, rappresentanze delle organizzazioni imprenditoriali e professionali, dei lavoratori e dei consumatori, nonché esperti ed esponenti di organismi tecnici.

Art. 22 - Durata della Giunta

La Giunta dura in carica cinque anni, in concomitanza e coincidenza con la durata del Consiglio

Art. 23 - Componenti della Giunta

I Componenti della Giunta nell'esercizio delle loro funzioni agiscono senza vincoli di mandato.

Il mandato di Componente della Giunta è rinnovabile solo due volte.

Art. 24 - Regolamento della Giunta

La Giunta Camerale adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri membri .

Il regolamento interno della Giunta stabilisce le modalità di convocazione e di esame dell'ordine del giorno, di verbalizzazione e di sottoscrizione.

Art. 25 - Funzionamento della Giunta

Le sedute della Giunta sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti

Non è ammessa la delega di voto.

Le deliberazioni della Giunta sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione dei casi in cui sia

prevista una diversa approvazione in base al presente statuto o alla legge.

Nelle votazioni a scrutinio palese in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente, in quelle a scrutinio segreto a parità di voti la proposta si intende respinta.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta partecipano di diritto, in ragione del loro ufficio, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario Generale. Alle riunioni partecipano funzionari e dirigenti la cui presenza sia ritenuta necessaria.

Sono ammesse audizioni di dipendenti eventualmente anche con l'assistenza della RSA, di Consiglieri, di esperti, di rappresentanti di Enti pubblici e privati, di associazioni rappresentative di imprese, di lavoratori, di professionisti e di consumatori. Il Presidente ha facoltà di invitare alla Giunta senza diritto di voto personalità del mondo politico, economico ed esperti dotati di comprovata professionalità. Il Segretario Generale esercita la funzione di Segretario della Giunta.

La Giunta si riunisce di norma a cadenza mensile.

La convocazione delle riunioni e la predisposizione dell'ordine del giorno sono di competenza del Presidente.

La Giunta è convocata almeno 7 giorni prima della riunione, a mezzo fax, posta elettronica, telegramma, lettera raccomandata. Per comprovate ragioni di urgenza può essere convocata con preavviso di 3 giorni con le forme di cui al precedente capoverso. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro componenti con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare. In tal caso il Presidente convoca la Giunta entro 10 giorni dalla richiesta.

Art. 26 - Decadenza dei membri di Giunta

La perdita della carica di consigliere comporta automaticamente la cessazione della carica di membro di Giunta.

La Giunta decade per scioglimento del Consiglio o per l'approvazione di una mozione di sfiducia presentata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio e votata con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Componenti del Consiglio.

Art. 27 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni e resta in carica per la durata prevista dalla norma, il termine iniziale decorre dalla data del decreto del Presidente della Giunta regionale, che nomina i componenti del Consiglio Camerale. Il Presidente può essere rieletto una sola volta.

Art. 28 - Competenze e Funzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta la Camera di Commercio e ne assicura la continuità di indirizzo; ha la rappresentanza legale, politica ed istituzionale della stessa, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle istituzioni pubbliche, degli Organi di Governo nazionale e regionale, degli enti pubblici locali, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari ed internazionali e ne guida la politica generale.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne determina l'ordine del giorno, adotta, altresì tutti gli atti e provvedimenti che la legge, i regolamenti ed il presente statuto attribuiscono alla sua competenza.

In caso di comprovati motivi di urgenza e necessità, il Presidente emette determinazioni presidenziali che sono sottoposte alla prima riunione utile della Giunta per la loro convalida. Le determinazioni presidenziali d'urgenza sono firmate anche dal Segretario Generale e non possono prevedere variazioni di bilancio. Il Presidente può delegare ai componenti della Giunta e del Consiglio, attività, compiti e funzioni ed incarichi propri del suo ruolo, in maniera

temporanea , regolamentati dallo statuto, in base alle vigenti norme di legge.

Il Presidente svolge le proprie funzioni senza alcun vincolo di mandato salvo quello previsto dalla legge.

Art. 29 - Cessazione della carica di Presidente

Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni. Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto al Consiglio.

Il Presidente decade dalla nomina nel caso di scioglimento del consiglio camerale o di decadenza dalla carica di consigliere ovvero a seguito della approvazione di una mozione di sfiducia presentata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio ed approvata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti. La mozione deve contenere l'indicazione del nuovo candidato a Presidente.

Art. 30 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente della Camera di Commercio, è eletto dalla Giunta su proposta del Presidente a maggioranza assoluta dei componenti. Il Vice Presidente svolge funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Art. 31 - Istituzioni di Commissioni consiliari

Su proposta del Presidente, possono essere istituite dal Consiglio, commissioni camerale composte da membri del Consiglio ed eventualmente coordinate e presiedute da un componente di Giunta, aventi il compito di procedere all'approfondimento di specifiche questioni e per riferirne al Consiglio.. Le Commissioni camerale non hanno potere deliberativo cessano allorquando hanno espletato il loro incarico fermo restando che la loro durata non può eccedere l'anno solare.

Il provvedimento istitutivo delle Commissioni è di competenza del Consiglio che ne stabilisce la durata i compiti e l'eventuale gettone di presenza per riunione svolta. Il provvedimento consiliare può prevedere anche la presenza di esperti tecnici eventualmente segnalati dalle Associazioni di categoria sindacali e dei consumatori.

Art. 32 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei revisori è nominato dal Consiglio secondo le norme vigenti ed è composto da tre membri effettivi designati, rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale, dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e dal Ministero del Tesoro e da due membri supplenti scelti dal Consiglio, su proposta del Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei conti, composto dai membri effettivi, nomina al suo interno, il Presidente nella prima riunione. Il Collegio dei revisori dura in carica 4 anni dalla nomina.

Art. 33 - Sostituzione dei revisori dei conti

In caso di morte, rinuncia, decadenza di un revisore, il Consiglio provvede alla sua sostituzione in base alla procedura prevista al comma I del precedente articolo.

Nelle more della designazione da parte dell'organo competente, subentra il revisore supplente più anziano di età. Il revisore nominato in sostituzione, rimane in carica fino alla scadenza del Collegio.

Art. 34 - Competenze del Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione; redige una relazione da allegare al conto consuntivo predisposto dalla Giunta da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Il Collegio dei revisori predispone una

relazione sul bilancio di previsione e sulle sue variazioni con la quale formulano eventuali proposte e rilievi per conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità dell'Ente. A tal fine vengono attivati gli opportuni contatti con il Nucleo di valutazione.

I revisori dei conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandato loro assegnato.

Qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione, hanno l'obbligo di riferirne al Consiglio.

I revisori possono procedere in qualunque momento, sia individualmente che collegialmente ad atti di ispezione e di controllo ed hanno a tal fine diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi e contabili tramite il Segretario Generale.

Il Collegio dei revisori partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

TITOLO III - ORDINAMENTO DELL'ENTE

Art. 35 - Organizzazione degli uffici

Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente statuto e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, della professionalità, della responsabilità, delle pari opportunità tra uomini e donne ed a quello di distinzione tra indirizzo e controllo, attuazione e gestione dell'azione amministrativa.

Art. 36 - Il Segretario Generale

Al Segretario Generale, ferme restando le competenze attribuite dalle norme vigenti, competono le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio.

Il Segretario Generale esercita, inoltre, le funzioni attribuite ai sensi del d. lgs. 165/2001, in particolare per la realizzazione di programmi ed obiettivi approvati dal Consiglio e dalla Giunta, con autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali attribuite.

Il Segretario Generale, secondo le modalità ed i limiti previsti dalla L. 580/93 e successive modifiche ed integrazioni, appartiene al personale della Camera ed opera nel rispetto delle competenze dirigenziali e degli obiettivi individuati dal Presidente e dalla Giunta.

Il Segretario Generale è designato dalla Giunta ed è nominato secondo le modalità previste dalla L. 580/93 e dal regolamento di esecuzione.

In caso di sua assenza o impedimento, il Segretario Generale è sostituito dal Vice Segretario Generale vicario.

Art. 37 - Le funzioni dei dirigenti

Ai dirigenti preposti alla direzione di uffici e di servizi, spetta la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

I dirigenti esercitano i compiti previsti dalla legge e dal presente statuto e dai regolamenti e specificati dagli atti amministrativi emessi in base al d. lgs. 165/2001.

Art. 38 - Personale

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle Camere di Commercio sono disciplinati dai contratti individuali di lavoro nel rispetto dei contratti nazionali ed aziendali relativi al personale delle Camere di Commercio e dalle norme del codice civile.

Art. 39 - Nucleo di valutazione

Ai sensi e per gli effetti del decreto lgs. 165/2001, è istituito il Nucleo di valutazione. La Giunta nomina i componenti e regola la composizione ed il funzionamento.

Il Nucleo di valutazione verifica la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Esso opera in posizione di autonomia secondo le vigenti disposizioni e risponde alla Giunta.

Il Nucleo di valutazione interagisce con il Collegio dei revisori e con il Segretario Generale.

Del Nucleo di valutazione non possono far parte dirigenti e dipendenti delle Camere di Commercio né i Consiglieri.

Art. 40 - Consulenze ed incarichi professionali

La Giunta, al fine di assicurare la massima efficienza ed efficacia dell'attività dell'Ente per esigenze cui la Camera di Commercio non è in grado di far fronte con le professionalità specifiche del personale in servizio, sentito il Segretario Generale, può ricorrere a consulenze e collaborazioni esterne, conferendo incarichi, anche individuali, ad esperti e consulenti esterni, previa determinazione della durata del luogo dell'oggetto e del compenso della collaborazione.

Art. 41 - Partecipazioni della Camera di Commercio

Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Ente utilizza le forme organizzative più idonee istituendo aziende speciali, società, consorzi e società consortili o acquisendo partecipazioni in esse.

La Camera di Commercio può partecipare ad associazioni ed organismi per il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge e dal presente statuto.

La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta camerale, ai sensi dell'art. 14, comma 5, lettera b), della L. 580/93.

Art. 42 - Aziende speciali

Le aziende speciali sono istituite al fine di conseguire i propri fini istituzionali con criteri di efficienza ed economicità.

Esse sono organi camerali con legittimazione separata a rilevanza esterna dotate di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria. Sono costituite con deliberazione della Giunta.

La Giunta dispone le opportune risorse per il raccordo funzionale delle aziende con la Camera di Commercio e verifica l'efficacia e l'economicità dell'azione.

Art. 43 - Partecipazioni a Società, Consorzi ed altri organismi

La Camera di Commercio può partecipare a Società, Consorzi, Associazioni ed altri Organismi che abbiano oggetto compatibile con le finalità istituzionali dell'Ente in base alle norme del codice civile e nel rispetto delle norme sulla contabilità.

Art. 44 - Rappresentanti

I rappresentanti della Camera di Commercio in seno alle aziende, società, consorzi, associazioni ed altri organismi, sono nominati dalla Giunta. Esercitano le loro funzioni nell'interesse della Camera di Commercio e possono essere revocati a suo insindacabile giudizio.

TITOLO IV - GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 45 - Ordinamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio

La disciplina della contabilità, gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio è regolamentata dal D.P.R. 2/11/2005, n. 254 ed è informata ai principi generali della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale nel rispetto dei requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione.

Art. 46 - Diritto annuale

La misura del diritto annuale è stabilita secondo le previsioni di cui all'art. 18 della L. 580/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 47 - Fondo di perequazione

La Camera di Commercio riserva una parte del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 580/93

TITOLO V - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA: CRITERI

Art. 48 - Principi dell'attività amministrativa

L'attività amministrativa della Camera di Commercio è improntata ai principi di trasparenza, economicità e pubblicità degli atti, in conformità a quanto stabilito dalla L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 49 - Pubblicità degli atti

La Camera di Commercio ha, presso la propria sede, l'albo camerale per la pubblicazione dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, delle determinazioni della dirigenza e degli atti, degli avvisi, dei documenti e delle comunicazioni. Viene omessa la pubblicazione di atti e documenti che rivestono carattere di riservatezza, ovvero quando norme espressamente ne vietino la diffusione.

Il Segretario Generale o un suo delegato sono responsabili della pubblicazione.

I provvedimenti vengono notificati a mezzo a.r. o notificati da messi camerali, ovvero tramite ufficiale giudiziario.

Art. 50 - Diritto di accesso

La Camera di Commercio garantisce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, e al rispetto dei principi stabiliti dalla L. 7/8/90, n. 241 e dal d. lgs. 30/06/03, n. 196 e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.

Art. 51 - Pubblicazione dello Statuto e dei regolamenti ed entrata in vigore

Lo Statuto ed i regolamenti approvati con le modalità previste sono pubblicati all'albo camerale e resi noti anche mediante altre forme di pubblicità ritenute idonee dall'organo che li ha approvati.

Lo Statuto ed i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione all'albo.

Art. 52 - Norma finale di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari.

ALLEGATO "A" ALLO STATUTO CAMERALE

ALLEGATO "B" ALLO STATUTO CAMERALE

Settori di attività economica Numero Consiglieri

Agricoltura

Industria

3

Artigianato

4

Commercio

4

Cooperative

1

Turismo

1

Trasporti e spedizioni

1

Credito e assicurazioni

1

Servizi alle imprese

2

TOTALE

20